

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 – **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. TERZA BIS – R.G. N. 8916/2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse dei Sigg.

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DI	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE
1	ARCUTI	MANUELA	Galatina (LE)		30.07.1982	RCTMNL82L60D862C
2	BARBARO	ANGELA	S. Maria C.V. (CE)		4.07.1981	BRBNGL81L44I234O
3	BERNAZEAUT	GIOVANNI	Acerra (NA)		3.08.1969	BRNGNN69M03A024H
4	BOI	JENNIFER	Roma (RM)		17.09.1988	BOIJNF88P57H501J
5	BONELLA	LUCIA	Roma (RM)		3.04.1979	BNLLCU79D43H501N
6	BUONO	IOLANDA	Scafati (SA)		10.05.1970	BNULND70E50I483X
7	CAMPETTI	EMANUELA	Perugia (PG)		26.01.1980	CMPMNL80A66G478P
8	CARUSO	ASSUNTA	Avellino (AV)		10.02.1985	CRSSNT85B50A509Z
9	CICATIELLO	PAOLO	Cosenza (CS)		12.10.1969	CCTPLA69R12D086B
10	COLAZINGARI	ALBERTO	Subiaco (RM)		21.12.1962	CLZLRT62T12I992X
11	COLETTA	LAURA	Napoli (NA)		26.05.1976	CLTLRA76E66F839U
12	DEL PRETE	ROSA	Napoli (NA)		5.10.1990	DLPRSO90R45F839C
13	DI FIORE	STEFANIA	Napoli (NA)		3.10.1987	DFRSFN87R43F839B
14	FELACO	MARIA GRAZIA	Caserta (CE)		19.10.1978	FLCMGR78R59B963L
15	FOCHETTI	NICOLETTA	Viterbo (VT)		3.04.1992	FCHNLT92D43M082F
16	GOLINO	MARIA GIUSEPPA	Marcianise (CE)		6.09.1988	GLNMGS88P46E932R
18	GUARINO	GIUSEPPINA	Scafati (SA)		24.12.1981	GRNGPP81T64I483B
19	IERVOLINO	CELESTE	Salerno (SA)		4.12.1987	RVLCST87T44H703U
20	LIONETTI	ARIANNA	Catanzaro (CZ)		4.11.1986	LNTRNN86S44C352U

21	LUPOLI	LAURA	Altamura (BA)	7.12.1983	LPLLRA83T47A225P
22	MARINO	ROSA	Napoli (NA)	10.06.1983	MRNRSO83H50F839J
23	MARSEGLIA	ANNA RITA	Ostuni (BR)	12.05.1986	MRSNRT86E52G187G
24	MASTRANTONI	IRENE	Velletri (RM)	23.08.1984	MSTRNI84M63L719R
25	MASTROLEO	ALESSIA	Napoli (NA)	26.07.1980	MSTLSS80L66F839B
26	MECOZZI	CRISTIANA	Viterbo (VT)	30.05.1989	MCZCST89E70M082R
27	MINTRONE	EUFEMIA	Gravina in Puglia (BA)	3.08.1982	MNTFME82M43E155Q
28	MOMO	LAKSHMAN	Roma (RM)	10.06.1975	MMOLSH75H10501C
29	MORABITO	PAOLO	Tivoli (RM)	11.07.1978	MRBPLA78L11L182E
30	NARCISI	ANNALISA	Roma (RM)	10.10.1975	NRCNLS75R50H501D
31	NOTARO	MARIAGRAZIA	Nola (NA)	18.01.1992	NTRMGR92A58F924U
32	PACCHIOI	ESPEDITA	Caserta (CE)	11.05.1980	PCCSDT80E51B963S
33	PERROTTA	MARIA	Maddaloni (CE)	1.09.1992	PRRMRA92P41E791E
34	PETRONE	MARIA LUISA	Maddaloni (CE)	7.03.1984	PTRMLS84C47E791N
35	PICA	RAUL	Napoli (NA)	10.02.1988	PCIRLA88B10F839S
36	PICCONE	MARIA ANTONIETTA	Avezzano (AQ)	30.10.1993	PCCMNT93R70A515Y
37	PONTRELLI	CLAUDIA ANTONIA	Bari (BA)	15.03.1988	PNTCDN88C55A662Y
38	PORTOLANO	IMMACOLATA	Napoli (NA)	15.06.1979	PRTMCL79H55F839P
39	REDELICO	IOLE	Vibo Valentia (VV)	27.07.1983	RDLLIO83L67F537Q
40	ROMITO	MAURO CALOGERO	Milano (MI)	10.02.1980	RMTMCL80B10F205C
41	ROSSI	ISABELLA	Terracina (LT)	21.05.1981	RSSSLL81E61L120Q
42	RUSSO	ILARIA	Caserta (CE)	26.06.1979	RSSLRI79H66B963I
43	RUSSO	MASSIMILIANO	Sulmona (AQ)	16.10.1977	RSSMSM77R16I804C
44	SCELBA	LUCA	Roma (RM)	7.05.1990	SCLLCU90E07H501R
45	SCHIANO	TIZIANA	Napoli (NA)	6.12.1969	SCHTZN69T46F839J
46	SIANI	MARIA	Cava de' Tirreni (NA)	15.04.1986	SNIMRA6D55C361Z
47	TERRENI	SARA	Empoli (FI)	20.06.1977	TRRSRA77H60D403C
48	TOMASI	LORENZA	Popoli (PE)	15.05.1990	TMSLNZ90E55G878L

49	TUCCIO	GIUSEPPA	Catania (CT)	6.05.1982	TCCGPP82E46C351C
50	TUPPUTI	STEFANO	Roma (RM)	22.04.1963	TPPSFN63D22H501Y
51	VALENZA	FRANCESCA	Roma (RM)	3.04.1987	VNLFNC87D43H501C
52	VARUNI	FORTUNA	Napoli (NA)	14.12.1983	VRNFTN83T54F839V

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giuste procure alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7722955, ovvero ai seguenti indirizzi PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrenti*

CONTRO

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*, con l'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587);
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI INTERNAZIONALI DI ROMA – UNINT** (C.F. 97136680580), in persona del Rettore e legale rappresentante *p.t.*, non costituita in giudizio;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

dei candidati indicati nella graduatoria del 30.11.2020, pubblicata dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – Unint sul proprio sito web istituzionale, con codice prematricola nn. 2078 e 2079

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria degli ammessi, idonei e non ammessi al “Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”, pubblicata dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 20.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;

- del primo scorrimento della predetta graduatoria, pubblicato dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 26.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- del secondo scorrimento della predetta graduatoria, pubblicato dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web istituzionale in data 30.11.2020, nella parte in cui non figurano i nominativi degli odierni ricorrenti;
- dei verbali di svolgimento della prova preselettiva al *“Corso di specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2019/2020 V ciclo Grado di Scuola SECONDARIA di SECONDO GRADO Test preselettivo 1 ottobre”*;
- delle schede anagrafiche e dei moduli risposta degli odierni ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Si premette in

FATTO

- 1) Parte ricorrente, con ricorso introduttivo recante R.G. n. 8916/2020, promosso dinanzi Codesto Ecc.mo Tribunale, Sezione Terza Bis, ha chiesto l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del *“Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”*, pubblicata dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web in data 6.10.2020 e in data 8.10.2020, nella parte in cui non includono i nominativi degli odierni ricorrenti;
- della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali del *“Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO”*, pubblicata dall'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT sul proprio sito web in data 23.10.2020, nella parte in cui non include i nominativi degli odierni ricorrenti;
- ove occorra, quale atto preordinato, del bando di concorso per l'ammissione ai *“Corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità V ciclo – a.a. 2019-2020”*, pubblicato dall'Università degli Studi Internazionale di Roma - UNINT sul proprio sito web con D.R. n. 1498 del 18 marzo 2020;

- ove occorra, quale atto preordinato, del decreto n. 95 del 12 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca, concernente l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, quale atto preordinato;
- ove occorra, quale atto preordinato, del decreto n. 92 dell'8 febbraio 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca recante, *"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni"*;
- ove occorra, quale atto preordinato, delle istruzioni per il test preselettivo dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno A.A. 2019/2020, nella parte in cui si prevede l'assegnazione a ciascun concorrente di un codice numerico da apporre nella scheda anagrafica e nel modulo risposte;
- dei verbali di svolgimento della prova preselettiva svoltasi in data 1° ottobre 2020 – allo stato non conosciuti – riportanti tutte le operazioni effettuate, inclusa l'estrazione delle buste;
- dei verbali di correzione della prova preselettiva - allo stato non conosciuti - nella parte in cui escludono i ricorrenti dall'ammissione alla successiva prova scritta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2) In data 20.11 u.s., l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT ha pubblicato la graduatoria degli ammessi, idonei e non ammessi al *"Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno agli alunni con disabilità SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO"*; altresì, in data 26.11 e 30.11 u.s., il medesimo Ateneo ha pubblicato il primo e il secondo scorrimento alla predetta graduatoria.

Tuttavia, l'Amministrazione non ha esitato l'istanza di accesso relativa alle generalità dei controinteressati formulata nel ricorso originario. Inoltre, allo stato, l'Amministrazione non ha neanche esitato l'ulteriore istanza di accesso formulata in relazione alle generalità dei controinteressati degli atti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti.

3) In data 2.12 u.s., l'Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT ha esitato l'istanza di accesso agli atti precedentemente inoltrata, fornendo, tra gli altri, i verbali di svolgimento della prova preselettiva nonché le schede anagrafiche e i moduli risposta di ciascuno dei ricorrenti, dai quali si evince che, come già illustrato nel ricorso introduttivo, vi è stata una palese violazione del

principio dell'anonimato. La parte resistente, tuttavia, ha omesso di esitare l'istanza di accesso agli atti relativa alle generalità dei controinteressati.

4) Gli atti odiernamente impugnati, dunque, sono affetti indirettamente dalle medesime illegittimità già lamentate con il ricorso introduttivo: in particolare, per ciò che attiene alla violazione del principio dell'anonimato, le censure mosse nel ricorso introduttivo all'operato amministrativo risultano confermate dai verbali di svolgimento della prova preselettiva relativi alla scuola secondaria di II grado – forniti all'esito dell'istanza di accesso cui al punto n. 3 si è fatto riferimento – che si impugnano con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Pertanto gli odierni ricorrenti hanno interesse a impugnare, con il presente ricorso per motivi aggiunti, gli atti di cui in epigrafe per i medesimi motivi in fatto e in diritto individuati nel ricorso introduttivo, che qui si trascrivono integralmente:

“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

[...]

IN FATTO

Con Decreto n. 95 del 12 febbraio 2020, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (nel prosieguo: TFA sostegno). Tale Decreto, all'art. 2, ha rinviato all'art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) del D.M. 92/2019 per l'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi.

La richiamata disposizione prevede che “1. sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002; b. per i percorsi di

specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo [59/2017 n.d.r.] con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione".

La medesima previsione è stata poi replicata nel bando di concorso pubblicato dall'Ateneo resistente.

Essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal menzionato bando per la scuola secondaria di secondo grado, l'odierna parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva de qua e ha successivamente sostenuto le prove preselettive, tenutesi in data 1/10/2020.

Ed invero, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, parte resistente ha previsto lo svolgimento delle seguenti prove d'esame:

i) prova preselettiva;

ii) prova scritta;

iii) prova orale.

Con riguardo alla soglia utile per l'accesso alla prova scritta, il bando di concorso non ha previsto un punteggio minimo, stabilendo di far «superare» la prova preselettiva, ai sensi, del D.M. 92/2019 e dell'art. 4, punto 3, del bando di concorso pubblicato dall'Ateneo odierno resistente, "ad un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi".

Senonché, in data 6 ottobre 2020, l'Ateneo resistente ha pubblicato sul portale istituzionale la graduatoria dei soggetti ammessi alla prova scritta, fissando la soglia minima di accesso a 28,5.

In questa occasione, parte ricorrente ha appreso di non essere collocata tra i soggetti idonei a sostenere la successiva prova scritta d'esame, poiché ha ottenuto i seguenti punteggi:

COGNOME	NOME	PUNTEGGI
ARCUTI	MANUELA	24
BARBARO	ANGELA	22
BERNAZEAUT	GIOVANNI	18

BOI	JENNIFER	20
BONELLA	LUCIA	21
BUONO	IOLANDA	16.50
CAMPETTI	EMANUELA	17
CARUSO	ASSUNTA	23.50
CECERE	VALENTINA	23
CICATIELLO	PAOLO	15.5
COLAZINGARI	ALBERTO	24
COLETTA	LAURA	23.50
DEL PRETE	ROSA	21.50
DI FIORE	STEFANIA	23
FELACO	MARIA GRAZIA	21.50
FOCHETTI	NICOLETTA	19
GOLINO	MARIA GIUSEPPA	19
GRAMMATICA	VERONICA	26
GUARINO	GIUSEPPINA	23.50
IERVOLINO	CELESTE	19.50
LEPORÈ	ANNALISA	24.50
LIONETTI	ARIANNA	23
LUPOLI	LAURA	24
MARINO	ROSA	26
MARSEGLIA	ANNA RITA	25
MASTRANTONI	IRENE	25
MASTROLEO	ALESSIA	21.50
MECOZZI	CRISTIANA	22.50
MINTRONE	EUFEMIA	20.50
MOMO	LAKSHMAN	20.50
MORABITO	PAOLO	23
NARCISI	ANNALISA	23

NOTARO	MARIAGRAZIA	16.50
PACCHIOLI	ESPEDITA	23.50
PERROTTA	MARIA	24.50
PETRONE	MARIA LUISA	24
PICA	RAUL	
PICCONE	MARIA ANTONIETTA	22
PONTRELLI	CLAUDIA ANTONIA	26
PORTOLANO	IMMACOLATA	19.50
REDELICO	IOLE	19
RISPOLI	ILARIO	20
ROMANO	ALESSANDRO	21.50
ROMITO	MAURO CALOGERO	25.50
ROSSI	ISABELLA	24.50
RUSSO	ILARIA	24
RUSSO	MASSIMILIANO	22.50
SCELBA	LUCA	23
SCHIANO	TIZIANA	16.50
SIANI	MARIA	23
TERRENI	SARA	21
TOMASI	LORENZA	21
TUCCIO	GIUSEPPA	23.50
TUPPUTI	STEFANO	23.50
VALENZA	FRANCESCA	23.50
VARUNI	FORTUNA	24.50
VICARI	VALENTINA	27

Ebbene, per effetto dell'omissione di una previsione che disponesse un punteggio minimo di accesso, l'odierna parte ricorrente non è stata ammessa a partecipare alle prove scritte del concorso di cui è causa, atteso che, come riferito, il punteggio minimo richiesto per accedervi è risultato essere pari a 28,5/30, diversamente da

quanto avvenuto in tutti gli altri atenei, i cui punteggi minimi di accesso sono infine rimasti compresi tra i 21/30 e i 25/30.

Per altro, in maniera davvero inusuale, alle prove preselettive predisposte dall'Ateneo odierno resistente un elevatissimo numero di candidati (pari a 160, corrispondenti al 14% dei partecipanti) ha riportato il massimo punteggio, pari a 30/30. Tale circostanza appare quanto meno singolare, atteso che in altre Università nessun candidato ha ottenuto il punteggio massimo, eccetto che all'Università di Foggia – il cui numero di iscritti al test è risultato essere quasi triplo rispetto all'Ateneo odierno resistente – l'Università di Roma 3 e l'Università di Urbino, in cui 6 candidati in totale hanno conseguito 30/30.

Anche sul versante delle modalità operative di svolgimento della preselettiva, si rileva che ai candidati è stato richiesto di apporre, a conclusione della prova, due codici a barre identici precedentemente consegnati, uno sul foglio anagrafico e l'altro sul foglio di risposta.

Pertanto, come si può evincere dalle istruzioni fornite in sede di svolgimento della prova, durante l'espletamento del concorso, sono stati consegnati ai partecipanti due codici identificativi riportanti una serie numerica identificativa del candidato.

Successivamente, durante lo svolgimento della prova, è stato chiesto di apporre la medesima coppia di adesivi sia nel foglio risposte sia nel foglio anagrafica.

Tale modus operandi, come si avrà modo di dimostrare, ha inequivocabilmente leso il principio dell'anonimato della prova.

Al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova preselettiva, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente, per il tramite degli scriventi avvocati, ha ritualmente notificato un'istanza di accesso agli atti.

Precisamente, parte ricorrente ha chiesto all'Amministrazione, tra gli altri, l'ostensione dei verbali allo svolgimento della prova preselettiva e alla sua correzione

Purtroppo l'istanza di accesso agli atti non è stata esitata dall'Amministrazione resistente e, pertanto, ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione degli atti richiesti.

Tanto premesso, parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe in quanto lesivi della sua posizione per il seguente motivo di

DIRITTO

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ANONIMATO DELLE PROVE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 1 E 6 DEL D. P. R. 9 MAGGIO 1994, N. 487 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA NONCHÉ DELL'ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAZIONALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come anticipato in narrativa, le Amministrazioni resistenti non hanno attuato alcun accorgimento minimo per garantire la regolare ed univoca riconducibilità della prova al candidato, assumendo comportamenti totalmente violativi del principio del buon andamento e dell'anonimato.

Sul punto, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del d.p.r. n. 487/94 «il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti».

Come si avrà modo di argomentare nel prosieguo del presente motivo di diritto, secondo consolidata giurisprudenza, il principio dell'anonimato si impone in tutte le procedure concorsuali, ed anche a quella in esame, in cui più concorrenti gareggiano al fine di ottenere il medesimo bene della vita.

*Il rispetto del principio in parola risponde all'esigenza di salvaguardare la **segretezza degli autori delle prove scritte fino a quando la correzione non sia stata ultimata** al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati e la valutazione obiettiva dei loro elaborati.*

La tutela di tale principio, pertanto, postula che gli atti riferibili ai candidati, in particolare gli elaborati, non siano riconoscibili e oggettivamente attribuibili a ciascuno di essi, se non dopo l'avvenuta correzione degli stessi.

Ebbene, il principio dell'anonimato è stato palesamente violato nella procedura di cui è causa.

Ed infatti, come riferito in fatto, l'Amministrazione resistente ha richiesto ai candidati odierni ricorrenti di apporre sul foglio anagrafico e sul foglio di risposta due codici a barre identici precedentemente consegnati dalla Commissione giudicatrice.

Pertanto, invero già durante l'espletamento della prova, i candidati prendevano possesso delle due identiche etichette, successivamente apponendole sia nel modulo risposta sia in quello dell'anagrafica.

La coppia di etichette, secondo le intenzioni dell'Amministrazione, avrebbe svolto la funzione di ricondurre, dopo l'attribuzione del punteggio, l'elaborato all'identità del candidato.

Così non è stato.

In realtà, per svolgere tale funzione sarebbe bastato il solo codice a barre senza l'aggiunzione di alcun codice numerico.

Sul punto, l'inutilità del codice numerico è semplice da dimostrare.

Basterebbe, infatti, scaricare sul proprio smartphone un gratuito lettore di codici a barre e, successivamente, scansionare il solo codice a barre.

Il telefono, dopo avere tradotto il codice a barre, ne restituisce il significato che, sorprendentemente, è proprio il codice numerico.

Pertanto, nel caso che ci occupa, il codice numerico non è altro che una mera duplicazione del codice a barre.

Peraltro, il semplice codice numerico non viene neanche rilevato dal lettore ottico.

Il che dimostra, in modo dirimente, che l'unica utilità del codice numerico è quella di consentire l'identificazione dell'autore della prova, con evidente lesione del principio dell'anonimato.

Ne consegue che **il primigenio segno di riconoscimento, violativo del principio dell'anonimato, è stato apposto direttamente dalle Amministrazioni resistenti.**

Non vi è alcuna differenza, infatti, tra il comportamento del candidato che appone il proprio nome e cognome (o semplicemente un segno di riconoscimento) sul modulo risposte e quello dell'Amministrazione che, nei fatti, ha «creato» una nuova identità a ciascun candidato, assegnando un identificativo personale e univoco.

Il rischio che l'Amministrazione avrebbe dovuto evitare, e cioè quello di rendere conoscibile, visualizzabile e memorizzabile il codice numerico identificativo della prova del candidato, si è, pertanto, nei fatti, concretizzato.

Il TAR Lazio - Roma si è recentemente espresso sulla medesima questione, rilevando da un lato «che le questioni sottese all'odierna controversia, involgenti il rispetto del principio di anonimato nella procedura concorsuale in discussione necessitano di essere approfondite nella più opportuna sede di merito», e dall'altro «che nell'attuale fase di giudizio, in un equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sussistano i presupposti per accogliere la domanda cautelare entro i limiti dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso» (T.A.R. Lazio- Roma, ord. 22 aprile 2020, n. 2960).

Inoltre, il predetto Collegio si è espresso sulla lesione del principio dell'anonimato con sentenza n. **13721/2019 resa il 29 novembre 2019**, confermando che le modalità procedurali sin qui contestate sono

idonee a violare il principio dell'anonimato. La conseguenza della lesione è stata, peraltro, l'ammissione in sovrannumero di tutti i ricorrenti. Tra l'altro, nella fattispecie oggetto della citata sentenza, diversamente che nel caso sottoposto all'analisi del TAR, il codice identificativo presentava una difficoltà di memorizzazione maggiore, essendo composto sia da numeri che da lettere (c.d. codice alfanumerico).

In tale decisione, in particolare, codesto Ecc.mo collegio ha ritenuto che "su tutti i predetti fogli risulta apposto un codice a barre e immediatamente al disotto di esso un codice alfanumerico, denominato "codice del plico", identico su tutte le schede riguardanti lo stesso concorrente e composto dai nove elementi dianzi illustrati. L'abbinamento dei codici riportati sotto i fogli risposte e i fogli controllo con quello figurante nella scheda anagrafica, riconduce quindi immediatamente all'identità dell'autore dell'elaborato e degli appunti, senza peraltro obliterare la circostanza che sui fogli controllo (dedicati agli appunti) ogni candidato poteva apporre comunque le proprie generalità nel riquadro in alto a destra».

[...] Di modo che una volta visionato un determinato elaborato, era possibile abbinarlo alla scheda anagrafica, con il che ecco svelata l'identità dell'autore della scheda riposte, con patente violazione dell'anonimato».

C. – «Risulta pertanto infranta la regola dell'anonimato la quale, come la giurisprudenza ha più volte puntualizzato, va osservata anche se la prova concorsuale venga sottoposta a sistemi automatizzati di correzione (Cons. di Stato, A.P. 20 novembre 2013, n. 28) e opera al pari delle norme sui reati di pericolo c.d. astratto, non necessitando, per costante giurisprudenza specie del Consiglio di Stato, l'accertamento della concreta ed effettiva sua violazione, come si avrà modo di illustrare nel prosieguo. (...). 5. In punto di valenza ed operatività del principio dell'anonimato in termini di necessità o meno dell'accertamento di una effettiva e concreta lesione, evidenzia il Collegio che le norme poste a presidio del principio dell'anonimato per giurisprudenza consolidata recano una intrinseca natura cautelare in quanto intese a scongiurare che anche in astratto possa verificarsi una violazione della segretezza della prova, alla stregua delle norme penali sui reati di pericolo, non occorrendo dunque che in concreto venga accertato che sia stata effettivamente consumata una infrazione dell'anonimato.

Per il Consiglio di Stato, infatti, la mancata rigorosa osservanza della regola dell'anonimato costituisce violazione rilevante ex se, "senza che sia necessario (per inferirne l'illegittimità) ricostruire a posteriori il possibile percorso di riconoscimento degli elaborati da parte dei soggetti chiamati a valutarli" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6.4.2010, n. 1928), rimarcandosi in tal senso che la

non riconoscibilità, anche ipotetica, dell'autore degli scritti costituisce "garanzia ineludibile di serietà della selezione e dello stesso funzionamento del meccanismo meritocratico" (Cons. St. n. 1928/2010 cit.), evidenziandosi al riguardo "la valenza della garanzia dell'anonimato quale diretto portato del criterio generale di imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi, anche potenziali, di condizionamenti esterni" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.7.2013, n. 37647)».

È, dunque, appena il caso di osservare che non è neanche necessario per questa parte dimostrare che, in concreto, tali modalità operative siano sfociate nella manomissione o alterazione della prova.

Sul punto, soccorrono ancora una volta i principi declinati, da ultimo, dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 28 del 20 novembre 2013, allorquando descrivono la violazione dell'anonimato come «una illegittimità da pericolo c.d. astratto e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione» (T.A.R. Abruzzo – L'Aquila, 15/05/2017, n.214).

Per altro, anche di recente, la prima sezione del Consiglio di Stato, con l'Adunanza del 21 ottobre 2020 n. 1661/2020, spedita in data 26 ottobre 2020, ha accolto un ricorso relativo a doglianze analoghe a quella di cui è causa, sulla scorta del necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e dell'effettiva sussistenza del periculum in mora, presente – come si vedrà – anche nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio.

Donde la illegittimità della procedura in esame e la conseguenziale richiesta di disposizione di prove suppletive in favore di parte ricorrente."

SUL PERICULUM IN MORA

Le illustrate ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, siano altresì sussistenti le ragioni di gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura cautelare, consistente nella riedizione della prova preselettiva del concorso *de quo* nel rispetto delle norme dettate dal D.P.R. n. 487/1994 sui concorsi pubblici.

Ove codesto Ecc.mo TAR adito non dovesse emettere ora per allora la richiesta misura cautelare, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nella mancata ammissione al corso per specializzarsi su sostegno, le cui lezioni inizieranno in data 10.12 p.v.

Peraltro, le ragioni d'urgenza sono già state riscontrate da codesto Ecc.mo TAR adito.

Come recentemente statuito in casi analoghi a quello per cui è causa, il TAR per il Lazio – Roma ha opportunamente *«Ritenuto che le questioni sottese all'odierna controversia, involgenti il rispetto del principio di anonimato nella procedura concorsuale in discussione, necessitano di essere approfondite nella più opportuna sede di merito; Ritenuto, altresì, che nell'attuale fase di giudizio, in un equilibrato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, sussistano i presupposti per accogliere la domanda cautelare entro i limiti dell'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive prove in cui si articola il concorso, ove venissero fissate le relative date»* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater, ord. del 20 maggio 2020, n. 3844). Alla medesima conclusione, d'altronde, è altresì giunta la Sezione Prima del Consiglio di Stato nel parere citato in ricorso introduttivo.

È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione soddisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Donde le ragioni di gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare collegiale in esame.

SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI

Come già esposto nel punto n. 2 del presente ricorso per motivi aggiunti, parte ricorrente ha precedentemente richiesto, con rituale istanza di accesso agli atti, le generalità di n. 2 soggetti ammessi alla prova scritta del concorso *de quo*, al fine rispettare le regole di rito in tema di ammissibilità del ricorso.

Identica istanza di accesso agli atti è stata presentata al fine di ottenere le generalità di n. 2 soggetti ammessi al Corso di specializzazione sul sostegno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nel presente ricorso per motivi aggiunti.

Allo stato, ambedue le istanze di accesso agli atti non sono state in alcun modo esitate.

Si chiede, pertanto, di integrare sin d'ora il contraddittorio, mediante autorizzazione alla notifica per pubblici proclami con pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a.

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parti ricorrenti, *ut supra* rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che

VOGLIA L'ECC.MO TAR PER IL LAZIO – ROMA

- **in via istruttoria**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 c.p.a., disporre l'integrazione del contraddittorio mediante ordine alla parte resistente di indicare le generalità dei controinteressati e/o la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**, sospendere l'efficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, accogliere l'istanza cautelare presentata in via incidentale nel presente ricorso per motivi aggiunti, disponendo la riedizione della prova preselettiva del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado dell'Ateneo resistente, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione di tutti gli atti necessari, tra cui, in particolare, l'indizione di prove suppletive;

- **nel merito**, annullare gli atti impugnati, meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, disporre la riedizione della prova preselettiva del corso di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità scuola secondaria di II grado dell'Ateneo resistente, ovvero, in subordine, l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove scritte del concorso, anche mediante l'ordine all'Amministrazione resistente di indire prove scritte suppletive.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti

procuratori che si dichiarano antistatari.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Palermo - Roma, 2 dicembre 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale